

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5631 del 20/11/2020
Oggetto	DPR 59 2013 - DITTA LE DUE VALLI CON IMPIANTO NEL COMUNE DI OSTELLATO, VIA ARGINE MEZZANO 34 - MODIFICA SOSTANZIALE AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5793 del 20/11/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno venti NOVEMBRE 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc. 3849/2020/AS

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 Società “Le Due Valli s.r.l.” con sede legale ed impianto nel Comune di Ostellato, Strada Argine Mezzano n. 34 - Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale dell'attività di lavorazione e conservazione di frutta ed ortaggi, autorizzata con atto A.U.A. n. 3444 del 16.07.2019, adottato da ArpaE S.A.C. Ferrara

## LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 24.01.2020, trasmessa dal S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie ed assunta al P.G. di ARPAE il 27.01.2020 con il n. 12745, presentata al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni (registrata al prot. del Comune n. 1900 del 24.01.2020 pratica n. 68/2020) dalla Società “Le Due Valli s.r.l.”, nella persona di Rocchi Nino in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale ed impianto nel Comune di Ostellato, Strada Argine Mezzano n. 34, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, per la modifica sostanziale dell'attività di lavorazione e conservazione di frutta ed ortaggi, autorizzata con atto A.U.A. n. 3444 del 16.07.2019, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per la modifica sostanziale dell'attività, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, con modifica delle matrici ambientali emissioni in atmosfera ed impatto acustico autorizzate con l'AUA su citata;
- Preso atto che nella suddetta istanza si dichiara per quanto concerne il titolo abilitativo allo scarico il proseguimento senza modifica;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Visti
  - il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
  - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
  - la L.R. n. 5/06;
  - la L.R. 21/2012;
  - la L. 447/95
  - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
  - la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
  - la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
  - la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 3444 del 16.07.2019:
- Preso atto che le modifiche richieste nella suddetta istanza consistono in:
  - installazione di una nuova linea di produzione per la lavorazione della granella di soia in testurizzato di soia;
  - un nuovo punto di emissione in atmosfera (E3), derivante dalla pulitura della granella di soia;
- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale contenute nell'atto su citato, non oggetto di modifica, che vengono riportate

integralmente nel presente atto, adeguandole qualora le prescrizioni una tantum, siano già state ottemperate;

- Ritenute altresì ancora valide le prescrizioni di natura idraulica riportate nell'atto succitato;
- Vista la nota del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni datata 26.02.2020 (assunta al P.G. di ArpaE n. 31187 del 26.02.2020), inoltrata alla Società "Le Due Valli s.r.l.", contenente la richiesta di integrazioni e la comunicazione di sospensione dei termini del procedimento;
- Vista la nota del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni datata 24.06.2020 (assunta al P.G. di ArpaE n. 90615 del 24.06.2020), contenente la documentazione integrativa, trasmessa dalla Società "Le Due Valli s.r.l." al S.U.A.P. in data 23.06.2010, ed i seguenti Pareri:
  - dell'Azienda USL di Ferrara, espresso con nota prot. n. 4360 del 20.02.2020, favorevole alla modifica a condizione che l'attività non dia luogo a emissioni diffuse che possono alterare la qualità dell'aria;
  - del Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, espresso con nota datata 06.02.2020, favorevole con prescrizioni;
- Vista la relazione tecnica di ArpaE Servizio Territoriale (assunta al P.G. di ArpaE n. 98717 del 09.07.2020) favorevole alla modifica di AUA a condizione che la Società "Le Due Valli s.r.l." presenti una nuova planimetria con riportati tutti i punti di emissione in atmosfera, il lay-out delle apparecchiature, delle linee di produzione e delle linee di convogliamento delle emissioni in scala adeguata da renderle chiare e leggibili;
- Viste le ulteriori integrazioni trasmesse dal S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni con nota datata 29.10.2020 (assunta al P.G. di ArpaE n. 156929 del 30.10.2020), contenente le planimetrie richieste nella sovraccitata relazione tecnica del Servizio Territoriale di ArpaE;
- Preso atto che i futuri insediamenti, che non determinano un incremento del potenziale produttivo, costituiti dai capannoni dal 6 al 11, dall'adiacente piazzale e da un'area di parcheggio (vd. allegato A e B), daranno origine ad un nuovo flusso di acque meteoriche che recapiteranno nel condotto Tassoni attraverso

gli scarichi di futura realizzazione, contrassegnati con le lettere "S3" e "S4", non soggetti ad autorizzazione ex D.Lgs. 152/06;

- Preso atto che i punti di scarico dell'impianto sono i seguenti:

<b>S1</b>	Scarico acque dal depuratore nel Condotto Tassoni 1° Ramo <b>(da autorizzare ex D.Lgs 152/06 parte III)</b>
<b>S2</b>	Scarico di acque meteoriche nel Condotto Tassoni 1° Ramo derivante dalla raccolta delle acque meteoriche dei piazzali adibiti a deposito fusti e delle acque meteoriche delle coperture di capannoni <b>(da non autorizzare ex D.Lgs 152/06 solo prescrizioni gestionali ai fini della sicurezza idraulica)</b>
<b>S3</b>	Scarico di acque meteoriche nel Condotto Tassoni 1° Ramo derivante dalla raccolta delle acque meteoriche dei piazzali adibiti a deposito fusti e delle acque meteoriche delle coperture di capannoni <b>(da non autorizzare ex D.Lgs 152/06 solo prescrizioni gestionali ai fini della sicurezza idraulica)</b>
<b>S4</b>	Scarico di acque meteoriche nel Condotto Tassoni 1° Ramo uscita della vasca di laminazione <b>(da non autorizzare ex D.Lgs 152/06, solo prescrizioni gestionali ai fini della sicurezza idraulica)</b>

- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- Dato atto che Responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/13, è la dottoressa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'incarico di funzione "AUA ed Autorizzazioni Settoriali";

## A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie alla Società "Le Due Valli s.r.l.", nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed impianto nel Comune di Ostellato, Strada Argine Mezzano n. 34, codice fiscale n. 01483910392 e P.IVA 01506120383 per la modificata dell'attività di lavorazione e conservazione di frutta ed ortaggi, autorizzata con A.U.A. n. 3444 del 16.07.2019.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

<b>Settore ambientale interessato</b>	<b>Titolo Ambientale</b>	<b>Ente Competente</b>
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 art. 124	<b>ArpaE</b>
<i>Aria</i>	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	<b>ArpaE</b>

<i>Rumore</i>	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	<b>Comune</b>
---------------	--	---------------

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

#### **A) SCARICHI IDRICI**

1. Lo scarico autorizzato è quello **derivante dal processo produttivo**, contrassegnato con la lettera "S1" ed indicato nelle planimetrie unite a questo atto quale parte integrante sotto le voci allegato "A" ed allegato "B".

2. Devono essere rispettati i valori limite di emissione allo scarico previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs. 03.04.2006 n.152, compreso il parametro n. 50 Escherichia coli con il valore limite di 5000 UFC/100ml, nel pozzetto di campionamento posto subito a monte dell'immissione nel Condotto Tassoni, indicato nelle planimetrie di cui al precedente punto 1.

3. Le linee di flusso delle acque durante il periodo di trasformazione del pomodoro devono corrispondere a quanto indicato nell'allegato "A", mentre nel periodo extra campagna devono corrispondere all'allegato "B".

4. Durante il periodo di lavorazione del pomodoro, la portata in ingresso prelevata dai pozzi, che non potranno essere usati contemporaneamente, non dovrà essere superiore a 25 mc/h, la portata di scarico dell'impianto di depurazione delle acque reflue nel Condotto Tassoni non dovrà essere superiore a 60 mc/h e dovrà comunque essere garantito un recupero delle acque provenienti da condense ed evaporatori, per gli usi industriali, non inferiore a 38 mc/h.

- 5.** Deve risultare installato un misuratore di portata sullo scarico denominato “S1”, posto a monte dell'immissione nel Condotto Tassoni.
- 6.** La data di inizio e fine di ogni campagna annuale di lavorazione del pomodoro deve essere comunicata con 10 giorni di anticipo ad ArpaE Ferrara ed al Comune di Ostellato.
- 7.** Durante il periodo di lavorazione, in caso di malfunzionamento del depuratore biologico, le acque in uscita dal sedimentatore dovranno essere convogliate nuovamente, come ulteriore trattamento, al depuratore chimico fisico e scaricate nel rispetto dei limiti di emissione; in caso di fermata dell'impianto di depurazione biologico delle acque reflue, lo scarico nel Condotto Tassoni dovrà essere sospeso.
- 8.** Per quanto riguarda la linea degli scarichi domestici provenienti dai capannoni di futura realizzazione, quando verrà costruita dovrà essere dotata di filtro percolatore anaerobico e clorazione, prima di essere convogliata all'impianto di depurazione biologico.
- 9.** Le acque di lavaggio delle nuove linee produttive inviate al depuratore per mezzo di una nuova linea fognaria, nel periodo compreso fra il termine campagna e l'inizio della successiva, dovranno essere gestite in modo da evitare condizioni anossiche ed il verificarsi di inconvenienti igienici e di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente; prima dell'inizio dello scarico della campagna successiva deve essere eseguita una analisi per la verifica del rispetto dei limiti di legge.
- 10.** In caso di avarie o malfunzionamenti che determinino la sospensione dello scarico ne deve essere data immediata comunicazione a ArpaE Ferrara ed al Comune di Ostellato.
- 11.** Durante il periodo di lavorazione devono essere effettuate analisi di autocontrollo dello scarico, con frequenza:

- settimanale, dei seguenti parametri della Tab. 3 dell'allegato 5 del D.Lgs. 03.04.2006 n.152: Solidi Sospesi Totali, BOD<sub>5</sub>, COD, Fosforo Totale (P<sub>tot</sub>), Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico ed Escherichia Coli;

- mensile con la determinazione di tutti i parametri della Tab. 3° All. 5°, parte III, DLgs. 152/06.

**12.** Dovrà essere effettuato un monitoraggio del condotto Tassoni, con frequenza settimanale, in tre punti rappresentativi, uno a monte e due a valle dello scarico, la cui localizzazione è stata concordata con Provincia e ArpaE Servizio Territoriale di Ferrara, con la determinazione dei seguenti parametri: Solidi Sospesi Totali, BOD<sub>5</sub>, COD, Fosforo Totale (P<sub>tot</sub>), Azoto Totale(N<sub>tot</sub>).

**13.** Durante la campagna dovrà essere effettuato un campione annuale per la ricerca dei residui di fitofarmaci e pesticidi nelle acque di scarico.

**14.** I referti dei controlli analitici di cui ai precedenti punti 11, 12 e 13, eseguiti secondo le metodiche ufficiali e firmati da un tecnico iscritto all'Albo, devono essere tenuti a disposizione dei competenti organi di controllo.

**15.** Il pozzetto di campionamento, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo ecc, dovrà sempre essere mantenuto in perfetta efficienza e libero da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui e la loro depurazione.

**16.** Il punto di prelievo dovrà essere posizionato in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D.Lgs 81/2008. Inoltre la Ditta dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui.

**17.** Il pozzetto di campionamento dovrà essere munito di coperchio a perfetta tenuta, un unico ingresso ed un'unica uscita. Inoltre non dovranno esserci confluenze di scarichi a valle dello stesso prima del recapito nel corpo recettore. In caso di sostituzione inoltre il pozzetto dovrà avere dimensioni di almeno 70x70x70 cm, e una differenza di quota fra i due condotti (ingresso nel pozzetto e uscita dallo stesso) tale da permettere il campionamento del refluo a caduta.

**18.** Dovranno essere assolutamente evitate diluizioni dello scarico di processo con acque appositamente convogliate, nonché dovute a perdite da altre reti o condotti. In caso di più scarichi provenienti dalla stessa azienda, le reti scolanti collegate dovranno essere mantenute separate, in particolar modo le acque nere e le acque bianche.

**Prescrizioni di natura idraulica relative agli scarichi di acque meteoriche:**

- a) Dovranno risultare installati misuratori portata sugli scarichi funzionanti contrassegnati con le lettere **S2, S3 ed S4**.
- b) La realizzazione e la conseguente attivazione dei punti di scarico **“S3” e “S4”** deve essere tempestivamente comunicata ad ArpaE Ferrara ed al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.
- c) La portata massima della somma degli scarichi denominati **S2, S3 ed S4**, non deve essere superiore a **294 litri/sec**.
- d) La portata dello scarico istantaneo **S4** è pari a 29 l/sec.
- e) Dagli scarichi **S2, S3 e S4** non dovranno riversarsi inquinanti nel condotto Tassoni 1° Ramo. A tale scopo al termine della campagna quando lo scarico dei piazzali non recapiterà più all'impianto di depurazione, la ditta dovrà eseguire una pulizia accurata degli stessi; tale pulizia dovrà essere mantenuta nel tempo evitando l'accumulo di sostanze inquinanti che si riverserebbero mediante dilavamento meteorico nel condotto Tassoni 1° Ramo.
- f) Gli scarichi **S2, S3, e S4** dovranno essere muniti di pozzetto di campionamento. I pozzetti di campionamento dovranno essere muniti di coperchio a perfetta tenuta, un unico ingresso ed

un'unica uscita. Inoltre non dovranno esserci confluenze di scarichi a valle dello stesso prima del recapito nel corpo recettore. In caso di sostituzione inoltre i pozzetti dovranno avere dimensioni di almeno 70x70x70 cm, e una differenza di quota fra i due condotti (ingresso nel pozzetto ed uscita dallo stesso) tale da permettere il campionamento del refluo a caduta.

- g) Ai fini della sicurezza idraulica, la superficie complessiva impermeabilizzata drenata dagli scarichi di acque meteoriche **S2**, **S3** ed **S4**, non deve essere superiore a 36.445 mq, così suddivisa:
- superficie impermeabile 28.000 m<sup>2</sup>, tra fabbricati e piazzali
  - superficie a verde 8445 m<sup>2</sup>.
- h) L'esubero quantitativo dell'acqua sarà temporaneamente accumulato in una vasca di laminazione avente invaso minimo di 1.400 m<sup>3</sup>.
- i) La limitazione di portata, al punto di scarico S4, dovrà essere assicurata da una restrizione del diametro, pari a 120 mm, posta tra la vasca di laminazione e la tubazione di collegamento con lo scarico S4.
- j) Le opere di laminazione dovranno essere realizzate in piena conformità agli elaborati tecnici allegati alla richiesta.
- k) Non si potrà apportare alcuna variazione ai tracciati, alla tipologia, alle quantità ed alle misure sopra-menionate, senza previa autorizzazione.
- l) Ogni opera edilizia, tubazione di scarico nel canale e recinzioni, manufatti in genere a distanza inferiore di 10 m dal canale in oggetto, dovrà essere specificatamente autorizzata da parte del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, previa richiesta da parte dell'interessato, mediante atto di concessione onerosa.

#### **Prescrizioni comuni a tutti gli scarichi**

19. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.

20. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti.
21. In nessun caso gli scarichi dovranno essere causa di inconvenienti ambientali o di molestie alla popolazione per la propria portata, colorazione, odore o altro che possa arrecare nocumento.

## B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "C" E atm e denominate **E1 (medio impianto di combustione), E2 (medio impianto di combustione) e E3.**
2. Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei limiti massimi e prescrizioni:

<i>EMISSIONI</i>	<b>E1 Medio Impianto di combustione (Esistente) Generatore di vapore (15,5 MWt)</b>	<b>E2 (Esistente) Medio Impianto di combustione Generatore di vapore (11,2 MWt)</b>
Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	20.000	15.000
Durata (h/giorno)	24	24
Altezza minima (m)	11	11

*Inquinanti (mg/Nm<sup>3</sup>)*

Materiale particellare	5	5
Ossido di Azoto (come NO <sub>2</sub> )	100	350
Ossido di Zolfo (come SO <sub>2</sub> )	35	35
Ossido di Carbonio (come CO)	50	50
Sistema di abbattimento	--	--

--	--	--

Combustibile autorizzato: GAS METANO

I valori si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

<i>EMISSIONI</i>	<b>E3 (nuova)</b> Pulitore per semi oleosi
Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	2004
Durata (h/giorno)	24
Altezza minima (m)	1,10

*Inquinanti (mg/Nm<sup>3</sup>)*

Polveri	10
Sistema di abbattimento	Filtro a maniche

3. per quanto riguarda la nuova emissione **E3**:
  1. la data di attivazione (prove funzionali, collaudo e messa a punto) della emissione deve essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo alla al **Comune di Ostellato e ad Arpae**;
  2. entro un termine massimo di 30 giorni dalla data indicata al precedente punto, l'emissione deve essere **messa a regime**;
  3. dalla data di messa a regime della emissione ed **entro 10 giorni** dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare **almeno tre controlli** sulla nuova emissione in tre giorni distinti e precisamente: un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli al **Comune di Ostellato e ad Arpae**;
4. La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli alle emissioni E1, E2 e E3 con periodicità almeno

annuale ad eccezione del parametro ossidi di zolfo, il cui valore si intende rispettato in quanto viene utilizzato come combustibile, il gas naturale.

5. Per l'emissione **E2**, derivante da un generatore di vapore esistente di potenzialità pari a 11,2 MWt, relativo ad un medio impianto di combustione, ai sensi dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., dalla data del **01/01/2025** dovrà essere rispettato, per il parametro NO<sub>2</sub>, un limite pari a 100 mg/Nm<sup>3</sup> : a tal fine entro il 31/12/2022 la Ditta dovrà comunicare se detto parametro viene rispettato ovvero presentare entro la stessa data, una domanda autorizzativa ai sensi dell'art. 273-bis comma 6, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
6. **Per le emissioni E1 ed E2, entro 60 gg dal rilascio dell'AUA il gestore dovrà provvedere a fornire ad Arpae tutti gli Elementi per la registrazione dei medi impianti di combustione previsti dalla parte IV-bis dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e smi.**
7. Relativamente alle emissioni E1 ed E2 il Gestore:
  - 1) archivia e mette a disposizione dell'autorità di controllo i risultati dei monitoraggi di propria competenza, nei modi previsti dall'Appendice 4-bis, associata al punto 5-bis 2, dell'allegato VI alla Parte Quinta, del D.Lgs 152/06;
  - 2) dota gli impianti di sistema di regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.
8. L'attività produttiva non deve generare emissioni diffuse che possono alterare la qualità dell'aria.
9. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.
10. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data a messa a regime. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed ARPE, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività.

11. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "D".
12. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli, o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta).
13. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con A.R.P.A.E. che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili.
14. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate nei controlli di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, entro 24 ore dall'accertamento.
15. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova

documentale.

16. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via e-mail, il Sindaco e l'A.R.P.A.E. che dispongono i provvedimenti necessari.

### **C) IMPATTO ACUSTICO**

1. L'introduzione di macchine od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico.
2. Una volta terminata la costruzione e posizionate le macchine, organizzate le attività produttive, si chiede di trasmettere una planimetria (in scala) dell'area dello stabilimento (o layout) contenente le varie sorgenti caratterizzate e i punti della campagna di misure da effettuarsi con le lavorazioni a regime, atte a confermare le valutazioni di tipo previsionale, ovvero:
  - I. i livelli al perimetro dello stabilimento (verifica del rispetto dei limiti di zona) nel tempo di riferimento diurno e notturno;
  - II. i livelli di immissione differenziale nel tempo di riferimento diurno e notturno, presso i ricettori, con particolare attenzione al ricettore R1, maggiormente esposto.
3. La documentazione indicata al precedente punto 2 deve essere relazionata da tecnico competente e redatta in conformità alla DGR 14.04.2004 n. 673. Tale documentazione deve essere inviata al Comune di Ostellato ed ad ARPAE Ferrara, entro 30 giorni dalla ultimazione dei lavori, per le valutazioni di competenza.

4. La data di messa in funzione della linea di lavorazione della soia nel capannone 2 deve essere tempestivamente comunicata al Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie ed ad ArpaE Ferrara.
5. Entro 60 gg dalla data di messa in funzione, la ditta dovrà trasmettere al Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie ed ad ArpaE Ferrara una valutazione acustica che dovrà tener conto del traffico veicolare indotto dai mezzi in ingresso ed in uscita e da quelli per la movimentazione interna ai piazzali dello stabilimento.

Il presente provvedimento sostituisce, dalla data di rilascio da parte del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, l'AUA n. 3444 del 16.07.2019, adottata da ArpaE S.A.C. Ferrara.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ed al Comune di Ostellato.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

*Firmato Digitalmente*  
La Responsabile del Servizio  
*Dott.ssa Marina Mengoli*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**